



ORDINANZA N. 111 DEL 03/04/2020

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 100 del 23/03/2020, prot. n. 13105 del 23/03/2020;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi e dei decessi sul territorio nazionale;

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, avente ad oggetto "*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", ed in particolare l'art. 87 (*Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali*);

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno del 22 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, ed in particolare l'art. 1 (*Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*), che al comma 1, lettera a), stabilisce che per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

VISTI, inoltre:

- l'ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 19 del 20/03/2020, recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.P.C.M. 1 aprile 2020, *Misure urgenti di contenimento del contagio*, con il quale è stata prorogata, tra l'altro, per altri dieci giorni, al 4 al 13 aprile, l'efficacia di tutte le misure di distanziamento sociale per il contenimento dei contagi da coronavirus contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 e ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020;
- la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2 dell'1 aprile 2020, con la quale sono stati forniti orientamenti applicativi alle amministrazioni, con riferimento alle norme riguardanti il lavoro pubblico contenute nel decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, (c.d. decreto-legge "Cura Italia"), attualmente in fase di conversione;

RITENUTO necessario prorogare l'efficacia delle misure adottate con l'ordinanza n. 100 del 23/03/2020, sopra richiamata, al fine di contrastare e contenere la diffusione del rischio epidemiologico da COVID-19, risultando integrate condizioni di eccezionalità e urgente necessità a tutela della salute pubblica;

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;
- la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 1 del 25 febbraio 2020;



Comune di Eboli

IL SINDACO

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 ed in particolare l'art. 1, comma 6;
- la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2 del 12 marzo 2020, recante "indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 19 del 20 marzo 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno del 22 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020;
- il D.P.C.M. 1 aprile 2020;
- la Circolare esplicativa n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa, costituenti parte integrante del presente provvedimento,

1. è prorogata fino al **13 APRILE 2020** l'efficacia dell'ordinanza sindacale n. 100 del 23/03/2020, prot. n. 13105 del 23/03/2020, fatte salve ogni diversa disposizione e/o eventuali proroghe, ove necessario;
2. il presente provvedimento è trasmesso al Segretario Generale e ai Responsabili delle Aree di Posizione Organizzativa, nonché a tutti gli uffici e servizi comunali, per gli adempimenti di competenza, ed è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Eboli.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

EBOLI, 3 APRILE 2020

IL SINDACO

Massimo CARIELLO



C/so Matteo Ripa n. 49
84025 Eboli - SA
Tel. 0828/328211
Fax 0828/328209
m.cariello@comune.eboli.sa.it

PEC: comune@pec.comune.eboli.sa.it